



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO AREA VIGILANZA

li, 15-01-2024

**ORIGINALE ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 2 del
15-01-2024
Registro Generale n. 2**

OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale in occasione della sfilata di carri allegorici prevista per il giorno 20 gennaio 2024 e contestuale divieto di utilizzo di bombolette spray schiumogene e sostanze imbrattanti, scoppio di petardi e cartucce o altri artifici durante le feste carnevalizie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO:

- che nel giorno di sabato 20 gennaio 2024, è previsto lo svolgimento della manifestazione “*Carnevali di Marca – Pieve del Grappa – Sfilata carri allegorici*”, organizzata dal Comune di Pieve del Grappa, in collaborazione con l’associazione Carnevali di Marca, che vedrà radunata numerosa popolazione per cui, per esigenze di incolumità pubblica e di sicurezza della circolazione stradale, si rende necessario provvedere alla chiusura temporanea delle vie interessate dalla suddetta manifestazione;
- che in tali occasioni si verificherà un notevole afflusso di persone e pertanto per garantire l’incolumità dei partecipanti e la sicurezza della circolazione stradale si ritiene opportuno adottare gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di pericolo, anche mediante la temporanea modifica della circolazione delle strade di cui sopra;

ESAMINATO:

- la proposta prot. 18709 del 29/12/2023 pervenuta dalla Associazione “*Carnevali di Marca*” con sede a Conegliano in via San Giuseppe n. 13/M, riguardante la realizzazione di una delle date della manifestazione provinciale “*Carnevali di Marca*” presso il Comune di Pieve del Grappa, prevedendo una sfilata di carri allegorici ed esibizioni artistiche dedicate ai bambini/ragazzi;
- il programma della manifestazione denominata “*Carnevali di Marca – Pieve del Grappa – Sfilata carri allegorici*” che prevede:
 - a) l’allestimento del palco principale della manifestazione in località Piazza San Marco fraz. Crespano a partire dalle ore 8:00;
 - b) l’occupazione dei parcheggi pubblici di Piazzale San Pancrazio (porzione Nord) e di Piazza Martiri del Grappa Paderno (fronte Hotel S. Giacomo) per l’ammassamento dei partecipanti;
 - c) una sfilata di carri allegorici con partenza alle ore 14:30 dal parcheggio degli “*Istituti Filippin*” di Paderno fino a Piazza San Marco, luogo dove si terrà la festa finale e che interesserà le strade provinciali e comunali di via S. Giacomo, Piazza Martiri del Grappa Paderno, via IV Novembre Paderno, via Roma, via Generale Giardino, via San Michele, via XI Febbraio e Piazza San Marco;
- l’opportunità di sospendere temporaneamente la circolazione lungo le strade provinciali e comunali di via S. Giacomo, Piazza Martiri del Grappa Paderno, via IV Novembre Paderno, via Roma, via Generale Giardino, via San Michele solo limitatamente al passaggio della sfilata dei carri allegorici;
- l’opportunità, altresì, di deviare le correnti di traffico dirette lungo la SP26 via IV Novembre Crespano, Piazza San Marco e via XI Febbraio lungo le vie comunali di via Artigianato e via Monte Grappa, come già previsto durante lo svolgimento del mercato settimanale della domenica;
- la planimetria delle chiusure stradali, parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO:

- che nel periodo delle feste carnevalizie l'uso di bombolette spray o di altre sostanze imbrattanti similari, spruzzate o lanciate contro persone, animali o cose o veicoli sulle pubbliche vie, ovvero lo spargimento di dette sostanze sulla sede stradale, lo scoppio di petardi, cartucce o altri artifici di qualsiasi genere, possano dare luogo a disagi e arrecare danni od offesa e molestia a persone, animali e cose, creando altresì turbativa ai festeggiamenti ed alla manifestazione;
- di dover pertanto adottare i provvedimenti finalizzati al regolare svolgimento della manifestazione, nonché ad evitare danni a persone, animali e cose per gesti sconsiderati da parte di terzi, garantendo una partecipazione serena alla sfilata da parte di quanti vi partecipano o assistono;
- necessario ed opportuno provvedere ad emettere atti finalizzati a vietare l'utilizzo di bombolette spray o schiumogene e di altro materiale utilizzato allo scopo di imbrattare persone, animali, cose e beni di varia natura, nonché lo scoppio di petardi, cartucce o altri artifici di qualsiasi genere, al fine di salvaguardare il pubblico decoro e la quiete pubblica, vietando la detenzione e l'utilizzo dei suddetti strumenti da parte di chiunque, nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico;

PRESO ATTO:

- dei contenuti del provvedimento rilasciato dall'Ufficio Attività Produttive del Comune di Pieve del Grappa che ha predisposto idonea graduatoria e planimetria degli espositori/venditori ambulanti autorizzati ad esporre durante la manifestazione di cui sopra e pertanto, per chi non fosse presente in tale graduatoria non sarà concesso l'entrata nelle aree di divieto di transito e sosta;
- dei contenuti e le prescrizioni del nulla osta della Provincia di Treviso prot. 1319/2024 assunto al prot. nr. 70 del 10/01/2024 dell'Unione Montana del Grappa, parte integrante del presente provvedimento;
- dei contenuti e le prescrizioni dell'ordinanza di massima della Questura di Treviso – Ufficio di Gabinetto prot. 28 Categ. A.4/2024 del 11/01/2024, parte integrante del presente provvedimento;

VISTI:

- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992, "*Nuovo Codice della Strada*" e del relativo D.P.R. n. 495/1992, "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- lo Statuto del Comune e lo Statuto dell'Unione Montana del Grappa;
- la D.C.U. n. 21 del 22/11/2022 recante "*Atto di conferimento all'Unione Montana del Grappa delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale dei Comuni di Castelcucco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno*";
- la D.C.U. n. 3 del 03/02/2022 recante "*Regolamento del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa*";

ORDINA

1) L'istituzione del **divieto di sosta con rimozione forzata** a tutti i veicoli, in occasione della manifestazione denominata "*Carnevali di Marca – Pieve del Grappa – Sfilata carri allegorici*", nelle seguenti vie e aree pubbliche e nei seguenti termini:

- Piazzale S. Pancrazio (parcheggio cimitero Crespano), porzione a Nord, dalle ore 20:00 di venerdì 19 gennaio alle ore 18:00 di sabato 20 gennaio 2024 e comunque fino a cessate esigenze;
- Parcheggio pubblico denominato "San Giacomo" (lato opposto dell'Hotel S. Giacomo) dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze di sabato 10 gennaio 2024;
- Piazza San Marco, area adibita all'allestimento del palco principale (fronte Duomo), dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze di sabato 10 gennaio 2024;
- Via S. Giacomo, Piazza Martiri del Grappa Paderno, via IV Novembre Paderno, via Roma, via Generale Giardino, via San Michele, via XI Febbraio e Piazza San Marco (tutta la piazza) dalle ore 12:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze di sabato 10 gennaio 2024;

- 2) L'istituzione del **divieto di transito a tutti i veicoli**, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze di sabato 20 gennaio 2024, in occasione della manifestazione denominata "*Carnevali di Marca – Pieve del Grappa – Sfilata carri allegorici* ", nelle seguenti vie e aree pubbliche:
- Via S. Giacomo, Piazza Martiri del Grappa Paderno, via IV Novembre Paderno, via Roma, via Generale Giardino, via San Michele (limitatamente al passaggio della sfilata dei carri allegorici);
 - Via IV Novembre Crespano, Piazza San Marco, via XI Febbraio (durante lo svolgimento di tutta la manifestazione).
- 3) Le deviazioni delle correnti di traffico vengono individuate lungo le seguenti vie:
- Via Europa, via Piovega e Via Erega (Castelcucco) per le interruzioni della circolazione nella Fraz. di Paderno;
 - Via Artigianato e via Monte Grappa per le interruzioni della circolazione nella Fraz. di Crespano (medesima deviazione utilizzata durante lo svolgimento del mercato settimanale della domenica).
- 4) L'accesso dovrà essere sempre consentito ai mezzi di polizia e di soccorso durante lo svolgimento delle loro funzioni. Altresì l'accesso a Piazza San Marco sarà consentito solamente agli espositori/venditori ambulanti individuati da apposita graduatoria e planimetria emanata a cura dell'Ufficio Attività Produttive del Comune di Pieve del Grappa.
- 5) L'organizzatore della manifestazione, in concerto con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pieve del Grappa, è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento. La prescritta segnaletica dovrà essere esposta almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza, la fluidità per la circolazione stradale e l'incolumità pubblica.
- 6) Il **divieto di utilizzo di sostanze schiumose e bombolette spray** atte ad imbrattare, a danno delle persone, degli animali e di beni mobili ed immobili durante il periodo di feste carnevalizie ed in particolare durante la manifestazione denominata "*Carnevali di Marca – Pieve del Grappa – Sfilata carri allegorici*".
- 7) Il **divieto di utilizzo di petardi, cartucce o altri artifici** che possano comunque arrecare offesa o molestia o danni alle persone, animali e danni a cose, che possano configurare turbativa al regolare svolgimento della manifestazione di cui sopra.
- 8) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione delle disposizioni di cui ai numeri 6) e 7) della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo edittale di € 25,00 ed un massimo di € 500,00. Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e ss.mm., in caso di accertamento delle violazioni di cui al presente capoverso, si procederà al sequestro dei prodotti al fine del provvedimento consequenziale di confisca.
- 9) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione delle disposizioni di cui al numero 4) della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo edittale di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 e contestuale obbligo di ripristino dei luoghi mediante rimozione delle attrezzature espositive.

DISPONE

- 1) Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché l'affissione nel tratto di strada interessato dalla chiusura mediante apposizione di copia dell'ordinanza sui prescritti segnali stradali durante il periodo di validità del presente provvedimento.
- 2) Di trasmettere la presente ordinanza all'organizzatore, agli Uffici Attività Produttive, Cultura e Tecnico del Comune di Pieve del Grappa, al Comune di Castelcucco (per le deviazioni lungo viabilità di competenza), alla Stazione Carabinieri di Pieve del Grappa, al SUEM di Pieve del Grappa e alla società MOM Mobilità di Marca.
- 3) Di trasmettere, a cura dell'Ufficio Attività Produttive, il presente provvedimento agli espositori/venditori ambulanti autorizzati all'accesso su Piazza San Marco.
- 4) Il Servizio di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

COMUNICA

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto legislativo n. 285/92, sempre nel termine di giorni 60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Ai sensi degli artt. 3 comma 4 e 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, avverte: responsabile del Servizio Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa è il dott. Alberto Cunial.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(Cunial Alberto)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.